



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 36/2015/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Nell'adunanza del giorno 10 marzo 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 11/SEZAUT/2014/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di

revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2013, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Rivarolo (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Giuseppe Maria Mezzapesa;

### **Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali*

*tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".*

Inoltre, in base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, introdotto dal citato d.l. n. 174 del 2012, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (nella sentenza n. 60/2013 e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni. Alla Corte dei conti, infatti, quale magistratura neutrale ed indipendente, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Il presidio di questa Corte assume ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, al novellato art. 97 Cost. richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad

assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Tanto premesso, ritiene la Sezione che, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, il complessivo ruolo assegnato dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, avuto anche riguardo alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare comunque agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **Considerato**

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dal Revisore dei conti del Comune di **Rivarolo (TO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2013 e dalla successiva istruttoria sono emerse alcune criticità, formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n. 18288 del 22 dicembre 2014 e successiva integrazione n. 2295 del 17 febbraio 2015, a firma del Revisore dei conti.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

### **Ritenuto**

**1.1.** Dal questionario trasmesso dall'organo di revisione (prospetto 1.5.) risulta un risultato di amministrazione di euro 2.987.281,67, di cui euro 1.725.084 rappresentato nei fondi vincolati (coerentemente con quanto rappresentato nel sistema SIRTEL).

In sede istruttoria si è appurato che la maggior parte dell'accantonamento,

pari ad euro 1.581.234,00, corrisponde alla quota di partecipazione del Comune (22,90%) applicata alla perdita (di euro 6.904.956,00) del "Consorzio ASA in amministrazione straordinaria" (Azienda Servizi Ambiente), come evidenziata nell'ultimo bilancio (esercizio 2008) approvato dall'Assemblea dei Soci.

Tuttavia, in precedenza, con nota n. 3458/2013 del 6/3/2013, in risposta alla nota istruttoria n. 2457 del 27/2/2013, in corso di esame sul rendiconto 2011, l'Ente, con riferimento a tale organismo, aveva invece indicato che gli ultimi bilanci approvati risalivano al 2008 (perdita di euro 6.904.956) ed al 2009 (perdita di euro 14.066.647).

Inoltre, le perdite accumulate da tale Consorzio sembrerebbero ancora più elevate (per oltre 70 milioni di euro), come riportato da alcuni organi di stampa. Si è pertanto insistito sulla richiesta di ogni elemento utile idoneo ad incidere sulla situazione finanziaria dell'Ente.

**1.2.** Il Comune ha precisato che *"per disposizioni statutaria il Comune potrebbe essere chiamato alla copertura. Essendo ASA in Amministrazione Straordinaria, l'assemblea dei soci non è più funzionante, non viene aggiornata sull'andamento della procedura, il Commissario non informa e non convoca l'Assemblea, pertanto l'accantonamento è stato effettuato in via cautelativa"*.

Inoltre ha ribadito che l'accantonamento è stato operato sul bilancio 2008, l'ultimo approvato dall'assemblea dei sindaci, con un perdita di euro 6.904.956,00, peraltro coperta mediante riduzioni delle riserve. Il bilancio al 31/12/2009, invece, sarebbe stato redatto da ASA, ma non sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione, non costituendo pertanto un bilancio in senso legale (l'Ente, venutone comunque in possesso, lo avrebbe erroneamente inserito nel sistema informativo del SIQUEL).

In riferimento alle perdite accumulate dal Consorzio, il Comune ribadisce che agli atti dell'Ente non risultano dati ufficiali.

Infine informa che il Consorzio Asa ha notificato, in data 23.3.2013, a tutti gli Enti, Comuni e Comunità Montane consorziati, domanda di arbitrato ed atto di nomina dell'arbitro di parte, al fine di chiedere l'accertamento del grave inadempimento degli enti consorziati all'obbligo derivante dall'art. 28 dello statuto di ripartire, in base alle quote di partecipazione, le perdite risultanti dal bilancio consuntivo del Consorzio, nonché una condanna alla corresponsione delle somme dovute oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Riferisce l'Ente che i Comuni citati in causa, in data 15.4.2013, hanno provveduto alla nomina dell'arbitro che rappresenterà l'insieme dei Comuni consorziati

e che ad oggi non è stato emesso il lodo arbitrale.

**1.3.** Sul punto, alla luce di quanto riferito dall'Ente, il Collegio ritiene necessario sollecitare quest'ultimo a tener conto della attuale situazione del Consorzio in parola e in particolare dell'arbitrato in corso, effettuando accantonamenti congrui, in ragione dell'incidenza delle potenziali passività sugli equilibri di bilancio.

**2.1.** Il totale dei residui passivi è superiore al totale dei residui attivi per oltre 1,8 milioni di euro. Più nel dettaglio si è evidenziato che tale differenza origina dalla parte in conto capitale: i residui passivi del titolo II (circa euro 4,3 milioni) superano infatti i residui attivi, relativi al titolo IV e V delle entrate (circa euro 1,8 milioni), per circa 2,5 milioni di euro. Con riferimento inoltre agli esercizi anteriori all'anno 2009 ed alla parte in conto capitale, i residui passivi (998.249 euro) superano quelli attivi (101.607 euro) di oltre 896.000 euro. Tale squilibrio si presenta anche negli esercizi successivi: la differenza fra residui passivi e attivi in conto capitale è infatti di oltre 182.000 euro nel 2009, di oltre 292.000 euro nel 2010, di oltre 114.000 nel 2011, di oltre 686.000 nel 2012.

Tale circostanza, in presenza peraltro di un ammontare del fondo di cassa di oltre 4,8 milioni di euro, è apparsa come possibile indice di criticità nelle procedure di pagamento dei debiti dell'Ente, e di gestione non economica delle risorse in conto capitale.

Anche dell'esame del rendiconto effettuato attraverso il sistema SIRTEL si è rilevato un modesto andamento dei pagamenti in conto capitale: 793.294 euro a fronte di impegni di 3,3 milioni in conto residui; 78.715 euro a fronte di impegni di 1,8 milioni in conto competenza.

Sul versante dei residui attivi, infine, si sono rilevati trasferimenti dalla Regione Piemonte del titolo IV anteriori all'anno 2009 per 75.000 euro, a fronte dei quali l'Ente non ha adottato le opportune iniziative per il mantenimento e/o reinscrizione nel bilancio regionale dei residui passivi dichiarati perenti (corrispondenti a tali residui attivi), ritenendo non ricorrente la fattispecie.

**2.2.** In sede istruttoria l'Ente ha precisato la situazione dei pagamenti a residuo effettuati nel 2014, rappresentandola nella seguente tabella.

RESIDUI PASSIVI TITOLO II			
ANZIANITA'	RENDICONTO 2013	PAGATI AL 30.11.2014	RESIDUI AL 30.11.2014
ANTE 2008	998.249,30	47.866,35	950.382,95
2009	182.151,01	90.236,41	91.914,60

2010	334.829,31	341,60	334.487,71
2011	321.236,27	115.083,81	206.152,46
2012	699.651,27	398.008,29	301.642,98
2013	1.804.952,29	1.359.483,30	445.468,99
<b>TOTALE</b>	<b>4.341.069,45</b>	<b>2.011.019,76</b>	<b>2.330.049,69</b>

Inoltre rammenta l'Ente di essere stato commissariato dal 27.5.2012 fino al 30.5.2014, con sospensione di gran parte delle opere e mancata utilizzazione dei fondi.

Precisa ancora il Comune che in occasione della redazione del consuntivo 2014, anche in ottemperanza delle norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili, si provvederà ad effettuare una revisione straordinaria dei residui e che, alla fine dell'esercizio 2013 ed alla data odierna non ha fatture o altri titoli di pagamento scaduti.

Per quanto riguarda i residui attivi del Titolo IV dell'entrata anteriori all'anno 2009 di €. 75.000 derivanti dal contributo dalla regione Piemonte, precisa che è stato incassato in data 18/12/2014. Tale contributo era relativo al finanziamento dei lavori di realizzazione di canale scolmatore, la cui spesa è stata interamente pagata dal Comune già negli anni precedenti; pertanto non esistono residui passivi a tale titolo.

**2.3** La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito dall'Ente, attesa in ogni caso la vetustà dei residui in argomento ( ed il modesto andamento dei pagamenti dei medesimi) evidenzia comunque la sostanziale sussistenza delle criticità rilevate al punto 2.1, e richiama l'Ente in ordine alla necessità di effettuare una adeguata revisione dei residui secondo le regole "ordinarie", al fine di pervenire ad una determinazione dei residui e del risultato di amministrazione conforme all'ordinamento contabile sulla quale potrà operare "il riaccertamento straordinario".

**3.** Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene peraltro sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite.

Per completezza si evidenzia che nella scheda di sintesi erano state segnalate altre criticità che, alla luce delle deduzioni fornite dall'amministrazione, possono ritenersi al momento superate.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

**INVITA**

l'amministrazione comunale di **Rivarolo (TO)** ad ottemperare a quanto segnalato e in particolare:

- ad adottare criteri di prudenza nella determinazione degli accantonamenti per passività potenziali;
- ad adottare misure utili ad assicurare una gestione più efficiente delle risorse;
- a procedere ad una revisione dei residui secondo le regole "ordinarie".

**DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Rivarolo (TO)**.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 10 marzo 2015.

Il Relatore  
Giuseppe Maria Mezzapesa

Il Presidente  
Mario Pischetta

Depositata in Segreteria

13 MAR. 2015

Il Funzionario preposto  
Federico SOLA

Federico SOLA